

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5254

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**QUERCINI, GEREMICCA, SCHETTINI, ALINOVİ, AULETA,
BELLOCCHIO, CALVANESE, FERRARA, FRANCESE, NAPO-
LITANO, NAPPI, NARDONE, RIDI, BRESCIA, MACCIOTTA**

Presentata il 20 novembre 1990

Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa, previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nei territori della Campania e della Basilicata colpiti dal sisma del 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sera del 23 novembre 1980 due lunghe scosse sismiche di magnitudo 6,8 e 5 della scala Richter seminarono morte e distruzione nelle zone interne della Campania sudorientale e della Basilicata, ed in particolare nella zona del « cratere » tra i comuni di Laviano in provincia di Salerno e di Lioni in provincia di Avellino. Le vittime accertate furono 2.735 morti e oltre 8.850 feriti. Tra le successive scosse la più significativa, di magnitudo 4,8, ebbe luogo il 14 febbraio 1981 ed interessò anche il Baianese e la Valle Caudina.

A dieci anni di distanza, e nonostante l'impegno straordinario, sotto il profilo dell'entità degli stanziamenti così come degli ambiti investiti dagli interventi (dall'edilizia abitativa alle opere pubbliche, dall'estensione del preesistente apparato produttivo all'industrializzazione delle aree del « cratere »), che lo Stato ha sostenuto per la ricostruzione, la rinascita e lo sviluppo dell'intero territorio della Campania, della Basilicata e della Dauria, i danni provocati dal sisma non sono stati ancora cancellati. Vi sono ancora famiglie che a causa del sisma sono prive

di un'abitazione definitiva, e restano alloggiati o in prefabbricati o in meno confortevoli sistemazioni precarie.

Questa contraddizione è in parte la conseguenza dell'effettiva complessità delle operazioni di ricostruzione nei comuni più disastrati ma in parte è il risultato dell'inerzia delle amministrazioni comunali o degli errori — talvolta molto vistosi — realizzati nella progettazione degli interventi.

Il divario tra i quasi 50 mila miliardi stanziati per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite, del resto ampiamente delimitate dal Governo dell'epoca, nel 1981, e la ricostruzione incompiuta, non è tuttavia solo legata alle difficoltà ed agli ostacoli che si sono frapposti al decorso della ricostruzione nelle zone più disastrose, ma anche alla molteplicità delle forme d'intervento prefigurate sia dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 (di conversione del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75), sia da molte leggi successive che hanno ampliato la platea dei beneficiari dei contributi-casa ed introdotto nuove tipologie di interventi.

La valutazione d'insieme delle scelte da realizzare da parte del Parlamento per assicurare la conclusione degli interventi nel loro complesso, il superamento delle procedure eccezionali previste per alcuni degli stessi, l'eliminazione dei margini di arbitrio e discrezionalità introdotti da alcune leggi successive alla legge n. 219 del 1981, eccetera, può essere rinviata al momento in cui la Commissione d'inchiesta parlamentare, di cui alla legge del 7 aprile 1989, n. 128, avrà concluso i suoi lavori ed inviato al Parlamento la sua relazione, dato che questa scadenza è prossima. Sarà anche quella la sede per

identificare gli strumenti utili a facilitare una riconversione in positivo dell'economia della Campania e della Basilicata, su cui gli ingenti investimenti pubblici nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, hanno profondamente inciso.

Per non interrompere l'intervento di ricostruzione vero e proprio, allontanando ulteriormente l'obiettivo delle restituzioni di una casa ai senzatetto, e anzi per avvicinare il raggiungimento di questo obiettivo, superando alcuni degli ostacoli che vi si contrappongono, si propone qui l'adozione immediata di una normativa semplificata.

All'articolo 1 si dispone, infatti, il rifinanziamento dei soli interventi di ricostruzione e riparazione della prima casa con priorità per i nuclei familiari che vivono in *containers*, prefabbricati o alloggi precari e degli interventi di edilizia economica e popolare per la locazione, previsti dalla legge n. 219 del 1981. Quest'ultimo capitolo di interventi è stato poco utilizzato dai comuni, ma è essenziale per dare una risposta ai vecchi affittuari di abitazioni il cui canone di locazione, dopo la ricostruzione o riparazione, è divenuto troppo elevato.

All'articolo 2 si prevede che i comuni determinino i criteri per l'applicazione degli obiettivi proposti e ne verifichino dopo un anno lo stato di attuazione. Nel caso in cui non sia stato impegnato ed erogato almeno il 70 per cento delle dotazioni, si attiva la procedura di destituzione del sindaco prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

L'articolo 3 reca le norme di copertura degli oneri per il rifinanziamento della legge 14 maggio 1981, n. 219.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per interventi urgenti di ricostruzione abitativa di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e connesse urbanizzazioni primarie, è disposto un finanziamento di lire 1.500 miliardi per il 1991.

2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* il CIPE provvede al riparto dei fondi e alle conseguenti assegnazioni ai comuni interessati.

3. Gli stanziamenti di cui alla presente legge sono impegnati esclusivamente per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) riparazione o ricostruzione della prima casa, con priorità alle famiglie che vivono in *containers*, prefabbricati o comunque in alloggi precari;

b) esecuzione di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata e agevolata per la costruzione di alloggi da cedere in locazione a cittadini già locatari all'epoca del sisma e che risultino sistemati in *containers* o prefabbricati o comunque in alloggi precari.

ART. 2.

1. Entro 30 giorni dal riparto dei Fondi di cui all'articolo 1 da parte del CIPE, i consigli comunali interessati fissano con propria deliberazione i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge.

2. Il sindaco, ai sensi della vigente normativa, impegna ed eroga entro dodici

mesi almeno il 70 per cento della dotazione assegnata.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 i consigli comunali accertano entro 30 giorni che le disposizioni di cui al medesimo comma siano state attuate.

4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce grave violazione di legge. In tal caso si attiva la procedura prevista dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione e la sostituzione del sindaco.

ART. 3.

1. Agli oneri previsti dalla attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive integrazioni e modificazioni, nella misura di lire 900 miliardi per il 1991 e di lire 600 miliardi per il 1992.